



COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 10 del Registro Delibere

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U., ATTO A VALORE REGOLAMENTARE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di **Marzo** alle ore **18:30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
Bertolini Monica	Sindaco	Presente
Zuliani Davide	Consigliere	Presente
Montanaro Domenico	Consigliere	Presente
Zuliani Andrea	Consigliere	Presente
Romanello Pietro	Consigliere	Presente
Baruzzo Dario	Consigliere	Presente
Fontanini Paolo	Consigliere	Presente
Casasola Fabrizio	Consigliere	Presente
Mariuz Elisa	Consigliere	Presente
Bressani Carla	Consigliere	Presente
Baisero Antonella	Consigliere	Presente
Bacchetti Andrea	Consigliere	Presente
Romanini Christian	Consigliere	Presente
Comand Federico	Consigliere	Presente
Merola Massimiliano	Consigliere	Presente
Gatti Stefano	Consigliere	Presente
Furlani Erika	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Bertolini rag. Monica nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: I.U.C. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U., ATTO A VALORE REGOLAMENTARE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

Il Sindaco

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) che, come già aveva fatto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208/2016) nell'art. 1 ai commi 26 e 28, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

PREMESSO che gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, lett. c) che ha disposto che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come modificato dall' art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

ATTESO che gli artt. 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria sperimentale di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- a) è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- b) è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- c) i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- a) l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;
- c) l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO altresì l'art. 1 (commi dal 10 -17, 53), della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), la quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)

- a) il comma 10 che stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2016 che la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b) il comma 13 che ha stabilito con decorrenza dal 01/01/2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) il comma 21 e 22 che stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali di tali immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti;
- d) il comma 53 che ha stabilito con decorrenza dal 01/01/2016 che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2016, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni da applicare in questo Comune per l'anno 2016 relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- a) il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- b) il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- c) il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- d) il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- e) il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICORDATO che il tributo, in linea generale, verrà disciplinato nella sua applicazione, nel rispetto del quadro generale delineato dalle normative succitate;

RAVVISATA l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la deliberazione di cui alla presente proposta quale atto regolamentare dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2017;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RITENUTO opportuno procedere, per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, ad una riduzione dell'aliquota IMU dal 7,6 p.m. al 4,6 per mille, a favore di una sola unità immobiliare;

CONSIDERATO che il mancato gettito viene quantificato in 4,676,00 euro complessivi e che di un tanto si è tenuto conto nelle previsioni di bilancio in corso di approvazione;

DATO ATTO che:

- a) presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- b) a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali;
- d) l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- e) il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- f) l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- g) in base alla deliberazione consiliare n. 21 del 27/09/2013 in merito all'Imposta Municipale Propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

VISTA la disposizione contenuta nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, la quale ha eliminato la facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale ai fini IMU gli immobili posseduti dai cittadini Italiani residenti all'estero, prevedendo contestualmente, a decorrere dal 2015, una assimilazione ex lege a favore di una ed una sola unità immobiliare posseduta dagli iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2017, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate, relativamente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) le aliquote per l'anno 2017, da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, con l'aggiunta di alcune modifiche da apportare all'esercizio 2017 relativamente agli immobili di proprietà di soggetti AIRE;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche, relativamente all'I.M.U. per il corrente anno, rispetto alle aliquote fissate per l'anno 2016;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2017-2019 sarà previsto il gettito dei tributi e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in merito all'applicazione della I.U.C., nella componente I.M.U. per l'anno 2017, Prot. Nr. 3055 del 13/03/2017;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e succ. mod. ed int. e ricordato che deve essere ancora approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

RILEVATO che sono di prossima approvazione la modifica al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP 2017-2019) ed il Bilancio di Previsione 2017-2019;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11,12,2016 (legge di stabilità 2017)

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Entrale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

propone

- 1) di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;
- 2) di dare atto che l'Imposta Municipale Unica, in linea generale, verrà disciplinata nella sua applicazione, dal corpo normativo puntualmente delineato nelle premesse;
- 3) di considerare la deliberazione di cui alla presente proposta quale atto regolamentare dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) dell'anno 2017, richiamando qui il corpo normativo dettagliatamente delineato nelle premesse;
- 4) di stabilire che **l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** dell'anno 2017 nel Comune di Campoformido è pari a **7,60 ‰**;
- 5) di stabilire, per quanto esposto in premessa, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il 2017, le seguenti aliquote da applicarsi in questo Comune:

n.	DESCRIZIONE	Aliquota	DETRAZIONE
1	Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2,C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	esente ex lege	///
2	Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2,C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	4,00 ‰	€ 200,00
3	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale	7,60 ‰	
4	Aree fabbricabili	7,60 ‰	
5	Terreni agricoli	7,60 ‰	
6	Unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata	4,60 ‰	
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557	esente ex lege	

- 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 7) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dagli iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208);
- 8) di trasmettere telematicamente il presente atto attraverso il sito www.portalefederalismofiscale.gov.it come stabilito dalla nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343 e nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale;
- 9) di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int..

Campoformido, 24/03/2017

Proponente: Il Sindaco F.to Bertolini Monica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco dare lettura della relazione al Bilancio di Previsione 2017 e DUP 2017/18/19, documento che viene allegato al presente atto sub B);

Durante l'illustrazione entra la consigliera Furlani Erika ed il numero dei presenti passa a 17;

UDITA la discussione, riportata nel documento "Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale di data 30 Marzo 2017" depositato agli atti;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:

PRESENTI:	n. 17
ASSENTI:	nessuno
ASTENUTI:	nessuno
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI:	n. 17
ASSENTI:	nessuno
ASTENUTI:	nessuno
FAVOREVOLI:	n. 11
CONTRARI:	n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)

DELIBERA

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m. e i..-

UFFICIO UTI SERVIZIO ENTRATE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 n° 267, si esprime parere alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 22/3/2017

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
FRIULI CENTRALE
SERVIZIO ENTRATE
F.TO DOTT. RODOLFO LONDERO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Campoformido, 23 marzo 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO STEFANIA PUPPO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Bertolini rag. Monica

Il Segretario
F.to Pagano dott. Filippo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 04/04/2017 al 19/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campoformido, li 04/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giovanna Romanello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 04/04/2017 al 19/04/2017 senza/con reclami o denunce avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 20/04/2017.

Campoformido, li _____

L'Incaricato

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _____

L'Incaricato